



COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

Copia

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 227 DEL 30/09/2026

Area Amministrativa n. 76/2026

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER GIUDIZIO INANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 7428/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 9.09.2024, prot. 4962 del 10.09.2024, veniva notificato al Comune di Castelvuglielmo, ai sensi della l. n. 53 del 1994, ricorso in appello ex artt. 100 e cc. Cpa contro il Comune di Castelvuglielmo per la riforma e/o l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, n. 01365/2024 Reg. Prov. Coll. , Registro Generale n. 7428/2024, che ha respinto il ricorso proposto dal Sig. R.B. per l'annullamento dell'Ordinanza del Comune di Castelvuglielmo n. 8/2028 di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 27, comma 2 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 24 ottobre 2024 l'Amministrazione autorizzava il Sindaco alla costituzione in giudizio e a conferire mandato a Procuratore legale, individuato nel legale Avv. Berto Francesco del foro di Rovigo;
- In data 30 ottobre 2025 prot. n. 6266 il legale comunicava la rinuncia al mandato, depositando presso la cancelleria informazione di pari contenuto;
- La prossima udienza del 7 ottobre 2026, comunicata al Comune di Castelvuglielmo in data 7 luglio 2026 con prot. n. 4876;

Considerato, pertanto, l'esigenza di nominare un diverso legale che rappresenti in giudizio il Comune di Castelvuglielmo, sino al completamento del secondo grado di giudizio, così come deliberato con D.G.C. n. 53/2026;

Dato che con prot. n. 6811 il precedente legale rinuncia all'incarico e con D.G.C. n. 63 del 29/09/2026 si rettifica la precedente deliberazione nella parte concernente prettamente l'individuazione del professionista, alle quali ci si riporta integralmente;

Ritenuto di individuare tale professionista nella persona dell'Avv. Michele Brusaferro del Foro di Rovigo, che ha espresso la disponibilità a subentrare al collega nell'ultima parte del giudizio, prot. n. 6794/2026, per un totale complessivo di € 2132,52 (di cui € 1735,00 imponibile oltre spese generali 15%, cassa avvocati 4% e iva 22%) per la fase decisionale;

Ravvisata la necessità per il Comune di Castelvuglielmo di tutelare la propria posizione e i propri provvedimenti mediante il conferimento di un incarico di patrocinio legale che tenga conto, anche ai fini della spesa a carico del bilancio, di un impegno professionale congruo e rispettoso dei minimi tabellari;

Dato atto che:

- le Amministrazioni possono fare riferimento, ai fini della verifica della congruità della parcella da pagare, al Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed all'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2012;
- è plausibile considerare che il corrispettivo per la procedura suddetta sia valutato nella misura minima, con riferimento al D.M. n. 147 del 13.06.2022;
- che l'avvocato Paola Andriollo ha formulato un preventivo in cui le voci di spesa sono state quotate in applicazione di minimi di tabella, ridotti ulteriormente del 20%;

Richiamato il Codice dei contratti D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che rivede la posizione del legislatore nazionale in ordine agli incarichi legali, in piena adesione alle previsioni contenute nelle direttive europee in materia, limitandosi a stabilire, all'art. 13 commi 2 e 5, che *"Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. [...] 5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3."*

Considerato che:

- l'all. I.1 D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 che contiene le definizioni, tra cui anche quelli di contratto escluso, rinvia alla direttive europee: art. 2 lett m) «contratti esclusi», i contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice;
- in conclusione, il legislatore fa proprio l'orientamento della corte di Giustizia Europea ben espresso dalla sentenza n. 264/2018, che ha precisato che gli incarichi legali di cui all'art. 10, lett. d), I e II Dir. 24/2014 sono esclusi dalla disciplina sui contratti pubblici in quanto caratterizzati *dall'intuitu personae* e dalla riservatezza che devono sussistere tra l'Avvocato e il suo cliente. In particolare, questi due caratteri mal si conciliano con una procedura che in ossequio al principio della trasparenza, predetermini le qualità, i requisiti e la competenza che l'ente si aspetta che l'incaricando legale dovrebbe avere. Inoltre, i servizi legali, a differenza di altri servizi, ben possono direttamente o indirettamente concorrere all'esercizio di pubblici poteri che hanno come obiettivo la tutela di interessi generali degli enti pubblici. Ovviamente, resta ferma la possibilità per la PA qualora lo ritenga possibile e opportuno indire una gara anche per l'affidamento dei servizi in questione.

Dato atto che:

- ✓ nell'incarico in argomento è preponderante *l'intuitus personae*, infatti si tratta di incarico in via diretta, tenendo conto di una soglia di professionalità, ma soprattutto delle caratteristiche personali dell'incaricato e della fiducia che il committente ripone nel legale, atteso che, trattandosi di un'opera intellettuale, prevale l'elemento fiduciario;

- ✓ tale tipologia di incarico rappresenta una prestazione di lavoro autonomo di natura professionale (prestazione d'opera intellettuale), conferita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. del c.c. e degli artt. 2229 e segg. del c.c. ed è di natura fiduciaria;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico manifestata dall'Avvocato Michele Brusaferrò del foro di Rovigo;

Ritenuto quindi:

- di dare attuazione alle indicazioni espresse dall'Amministrazione e, sulla base dell'obbligazione sorta in seguito, all'incarico conferito all'avv. Michele Brusaferrò del foro di Rovigo con sede legale in Corso del Popolo, 268 Rovigo (RO) – C.F. BRSMHL63L27B0695 – P.IVA 00813980299;
- di conferire mandato al professionista al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, impegnando la spesa pari a complessivi € 2.132,52 nel capitolo di bilancio n. 139/50 "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE";

Rilevato come il presente atto assuma anche il valore di determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dell'articolo 192 del D. Lgs. N. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;

Dato atto di:

- aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica e della relativa tempistica;
- aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
- aver valutato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento, al solo fine della tracciabilità, è il seguente: BD2A638477;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i., recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare integralmente quanto riportato in premessa;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del Bilancio dell'esercizio 2026 le somme di seguito indicate:

Capitolo	139/50	Descrizione	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE		
SIOPE		CIG	BD2A638477	CUP	
Creditore	Avv. MICHELE BRUSAFERRO del foro di Rovigo con sede legale in Corso del Popolo n. 268 a Badia Polesine (RO)				
		Importo €	2132,52		

Causale	Incarico professionale per costituzione in giudizio innanzi al Consiglio di Stato R.G. 7428/2024
---------	--

3. di stipulare con il professionista un contratto conforme allo schema di disciplinare d'incarico allegato sub A) al presente quale parte integrante e sostanziale;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa impegnata con successivi e separati atti del responsabile del Settore, a seguito di compimento della prestazione effettuata e di presentazione di regolare fattura, avendo riguardo alle diverse fasi del giudizio;
5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria come parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla sezione di Amministrazione Trasparente relativa agli incarichi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSESTOLATO ANGELICA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)